

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

### Fornitura di pane fresco e prodotti da forno vari

#### 1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di pane e prodotti da forno alla cucina della struttura O.P Spedale G.Zauli da Montepolo, P.le SS. Annunziata 6 – Dovadola (FC).  
Codice CPV: 15612500-6 (Prodotti di panetteria).

Nell’elenco sotto riportato sono stati indicati gli articoli di interesse.

I dati sono stati elaborati in riferimento ai consumi dell’ultimo anno e sono puramente indicativi.

In sede di fornitura potranno subire variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento, sulla base delle effettive esigenze dell’Ente, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa sui quantitativi effettivamente acquistati nel corso del periodo di validità del presente affidamento.

Al fornitore sarà dovuto solo il corrispettivo in relazione al quantitativo di prodotti realmente ordinati e forniti.

Articolo	Quantità presunta annua (in kg.)	Note
<b>a) Prodotti da fornire giornalmente</b>		
Pane all’olio	2372,50	6,500 kg al giorno
Pane speciale integrale	365,00	1,000 kg al giorno
<b>b) Prodotti da fornire su richiesta</b>		
Piadina salata con rosmarino	25	
Castagnole/frappe	3	
Fava dei morti	5	
Torte farcite varie	10	
Pizzette	3	
Crostata	3	
Biscotti pasticceria	3	

Durante la validità contrattuale, l’Ente si riserva il diritto di richiedere la fornitura di prodotti aggiuntivi, non inseriti nell’elenco sopra specificato, ma appartenenti alla stessa tipologia, sulla base di effettive esigenze riscontrate e dell’eventuale offerta extra pervenuta.

#### 2) SPECIFICHE DELLA FORNITURA

##### a) Caratteristiche generali

La fornitura si riferisce esclusivamente a pane fresco che dovrà essere di produzione giornaliera, consegnato a temperatura ambiente, non caldo nè riscaldato.

Non dovrà essere stato conservato con il freddo o con altre tecniche e successivamente rigenerato.

La farina destinata alla panificazione dovrà essere di grano tenero di tipo 0 e possedere tutte le caratteristiche fissate dalla normativa vigente che disciplina la lavorazione e il commercio degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (Legge 4 luglio 1967 n°580 e successive modifiche).

La manipolazione, la lievitatura e la cottura del pane dovranno essere particolarmente curate al fine di ottenere un prodotto ottimo sotto ogni aspetto e comunque rispondente pienamente a tutte le prescrizioni in materia richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché alle norme igieniche e tecniche stabilite dalle autorità di controllo.

Il pane non dovrà contenere additivi chimici e dovrà avere:

- odore e sapore gradevoli (mai rancido);
- crosta liscia, non soffiata, di colore vivo, dorato, lucente e friabile che alla rottura dovrà risultare croccante, leggermente sbriciolata, ma aderente alla mollica;
- mollica bianca, senza macchia, soffice, elastica, porosa e omogenea.

L'impasto del pane dovrà risultare privo di grumi di farina e dall'esame microscopico non dovranno risultare presenti elementi estranei ne, tanto meno, farine di semi nocivi.

Il pane dovrà essere consegnato con imballaggio idoneo per alimenti ed adeguato per il trasporto.

### ***b) Tipologie dei prodotti da fornire e ulteriori caratteristiche***

#### **PANE ALL'OLIO**

- prodotti con farina di tipo 0, acqua, lievito, sale e con aggiunta di olio di oliva;
- sostanza grassa totale riferita a sostanza secca non inferiore al 4,5%;
- fornitura giornaliera indicativa di 6,5 kg. di panini da 40/50gr. cadauno.

#### **PANE INTEGRALE**

- prodotto con farina di tipo 0 con aggiunta di farina integrale (min. 1%);
- fornitura giornaliera indicativa di 1,0 kg di pane;
- imbustato a fette da gr. 500 o kg. 1

#### **PIADINA SALATA CON ROSMARINO**

- prodotta con acqua, farina, lievito, sale ed olio extra vergine di oliva.
- eventualmente addizionata con olive verdi denocciolate e/o aromatizzata con rosmarino.

#### **CASTAGNOLE – FRAPPE - FAVE DEI MORTI – CROSTATA – PIZZETTE – BISCOTTI DI PASTICCERIA – TORTE FARCIE VARIE.**

I generi alimentari impiegati dovranno essere freschi, di primissima qualità e genuini.

### ***c) Modalità di esecuzione della fornitura e mezzi di trasporto***

Tutta la fornitura deve essere eseguita nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare e, ai sensi dell'art 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai CAM (Criteri ambientali minimi) di cui al Decreto 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per quanto applicabili.

Gli automezzi impiegati nella fornitura, devono essere idonei nelle dotazioni e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati per tutta la durata contrattuale e si impegna ad utilizzare in via prioritaria mezzi di trasporto a basso

impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali veicoli almeno euro 4 oppure veicoli elettrici, ibridi e, comunque, a minori emissioni e consumi energetici

#### ***d) Ordinativi della merce***

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi dal referente del servizio cucina della struttura "O.P. Spedale G.Zauli da Montepolo" di Dovadola e saranno comunicati alla ditta affidataria, il giorno precedente alla consegna.

Il fornitore dovrà accettare solamente gli ordinativi emessi da personale espressamente autorizzato.

#### ***e) Consegna***

I prodotti dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa e rischio, a cura della ditta, affidataria del servizio.

La consegna dovrà essere effettuata, salvo diversamente disposto o concordato, presso la dispensa interna della struttura "O.P. Spedale G.Zauli da Montepolo" di Dovadola, mediante personale del Fornitore o personale di ditte da lui incaricate.

La consegna dovrà essere sempre garantita, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e/o di viabilità. Nessun fatto potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nella consegna.

La consegna deve avvenire entro le ore 8,30, dal lunedì al sabato. Per la domenica ed i giorni festivi, la consegna dei prodotti dovrà essere effettuata assieme al quantitativo per il giorno precedente non festivo.

In caso di ritardo nei termini di consegna, l'Ente potrà approvvigionarsi a suo insindacabile giudizio presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di affidamento; fatto salvo il diritto per l'azione di risarcimento dei danni subiti.

Ogni rischio o danno per la consegna, alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, alla merce trasportata, al personale, a terzi eventuali è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione in materia.

#### ***f) Sistema HACCP***

La ditta dovrà operare in regime di autocontrollo e dovrà pertanto individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, ispirandosi ai principi su cui è basato il sistema HACCP.

#### ***g) Verifica quantitativa e qualitativa dei prodotti, controlli***

Gli incaricati del ritiro della merce eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla qualità delle derrate alimentari che dovranno essere in ogni caso conformi a quanto previsto dalla presente documentazione ed a loro insindacabile giudizio potranno rifiutare quelle merci che non dovessero rispondere alle caratteristiche stabilite e così pure contestare eventuali differenze di peso o di quantità, rispetto a quanto previsto nell'ordinativo.

In tal caso la ditta fornitrice dovrà provvedere alla sostituzione o integrazione delle stesse. In caso in cui il fornitore non provvedesse in tal senso, sarà facoltà dell'Ente approvvigionarsi altrove, addebitando alla ditta aggiudicataria il maggior onere sostenuto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce fornita e non immediatamente rilevati.

Le derrate dovranno essere fornite al netto, dovranno essere corrispondenti ai pesi e alle pezzature richieste nell'ordinativo, eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non saranno pagate. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità riscontrate in contraddittorio con il fornitore.

L'Ente potrà procedere, qualora lo ritenga opportuno, ad accertamenti sulla qualità della merce fornita mediante perizie, ispezioni, analisi, ecc..., al fine di verificare la perfetta corrispondenza della merce stessa a quanto richiesto.

È facoltà dell'Ente effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli chimico-microbiologici sui prodotti consegnati, da eseguirsi presso un laboratorio di propria fiducia.

### **3) DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento avrà durata di anni 3 (tre).

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, per un massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento.

L'Ente si riserva altresì la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di estendere, sospendere o ridurre il servizio qualora intervengano processi di riorganizzazione aziendale. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali aumenti, decurtazioni e/o interruzioni del servizio.

### **4) CORRISPETTIVO**

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo controllo della regolarità contributiva da accertarsi tramite DURC.

In caso di Durc irregolare, l'Ente provvederà, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione, ovvero la regolare esecuzione delle forniture, notificati all'impresa a mezzo mail, determinano la sospensione del termine di pagamento che decorrerà nuovamente dal giorno di arrivo presso l'Ente della nota di accredito o comunque dalla risoluzione della contestazione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura.

Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.

### **5) FATTURAZIONE**

Ai sensi della vigente normativa (DM n. 55 del 03/04/2013), a fronte della merce fornita, dovranno essere emesse fatture elettroniche (CUU: UFWFV8).

Ogni fattura dovrà essere intestata a: Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, Via Piccinini 66, 47016 Predappio (FC) P.I. – C.F. 03882990405 e dovrà riportare il codice CIG, che sarà comunicato in sede affidamento, pena la non accettazione della fattura stessa.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo chiamato "split payment", secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono versare direttamente all'Erario l'IVA indicata dai fornitori in fattura, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA), nelle fatture dovrà essere indicata sia la base imponibile sia l'IVA, la quale sarà però versata da questa Istituzione direttamente all'Erario, e la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

La presente disposizione non si applica:

- ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (e conseguentemente neppure ai compensi assoggettati a ritenuta d'acconto);
- nei casi di acquisizioni sottoposte a regime dell'inversione contabile (reverse charge) e agli acquisti intracomunitari.

#### **6) REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI**

I prezzi contrattuali potranno essere oggetto di revisione annuale, su istanza di parte, in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo ovvero qualora si siano verificate le condizioni di cui all'art. 1664 del C.C.

Il fornitore si impegna tuttavia a migliorare i prezzi qualora le condizioni di mercato facessero registrare un miglioramento dei prezzi generali e del grano.

#### **7) NATURA DEL RAPPORTO**

Le forniture dovranno essere rese dall'Affidatario con organizzazione di impresa e, quindi, con capitali, mezzi e personale proprio ed a suo esclusivo rischio.

#### **8) SICUREZZA**

Tutte le operazioni inerenti le forniture in oggetto dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Fornitore pertanto deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti impiegati per l'esecuzione delle forniture, tutte le norme di cui sopra.

Si dà atto che le prestazioni oggetto del presente affidamento afferiscono a mere forniture, ancorché effettuate presso il committente. Conseguentemente, eseguita l'analisi delle situazioni afferenti alle modalità di attuazione delle forniture stesse, si precisa l'assenza di rischi interferenziali, con conseguente non necessità di misure di sicurezza specifiche che rendano compatibili le varie attività e conseguente esclusione dei costi per la sicurezza (assenza del D.U.V.R.I.) e calcolo dei costi pari a 0,00.

In ogni caso, per l'esecuzione delle forniture oggetto del presente affidamento, valgono le regole del Documento di Valutazione dei Rischi del Committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso. Pertanto il prestatore di servizi dovrà impegnarsi a rispettare (e far rispettare) le regole di sicurezza del committente, nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti sulla responsabilità del prestatore di servizi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, aggiornato con il D.Lgs. 106/2009.

Inoltre l'affidatario deve osservare le disposizioni in materia, che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

## **9) RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

L'Ente è sollevato da qualsiasi onere o responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esercizio del contratto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Il Fornitore è responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Ente che di terzi, nel corso dello svolgimento delle forniture ai sensi dell'art. 2049 c.c. ritenendosi l'Asp del Forlivese sollevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

L'Ente rimane infine estranea anche in caso di ogni vertenza che potesse sorgere tra il Fornitore e suoi eventuali sub-Appaltatori.

Il Fornitore deve pertanto essere in possesso di adeguata polizza RCT, corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento delle forniture unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento delle forniture, compresi eventuali intossicazioni alimentari, avvelenamenti o inquinamenti subiti dai fruitori dei pasti, nonché ogni altro danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pane e degli altri prodotti di panetteria forniti.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle coperture assicurative sottoscritte. L'Ente sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalla polizza assicurativa.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Ente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **10) PENALI**

Il Fornitore dovrà eseguire le forniture oggetto del presente affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e del presente documento.

In caso si riscontrino violazioni di lieve entità e che non abbiano provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Per infrazioni invece di particolare gravità o a seguito del ripetersi di violazioni potrà dar luogo all'applicazione di penali la cui misura sarà determinata, di volta in volta, dall'Ente, in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai relativi effetti, tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Ente addebiterà penali per:

- mancato rispetto delle caratteristiche tecniche e di qualità dei prodotti (ricompreso il mancato rispetto delle cariche microbiologiche): € 300,00;
- mancata consegna delle derrate ordinate € 300,00;
- confezionamento non conforme ai parametri del capitolato ed alle disposizioni legislative vigenti in materia: € 100,00;
- mancato rispetto delle norme igieniche e di idoneità previste per gli automezzi adibiti al trasporto: € 200,00;
- ritardo ripetuto rispetto all'orario indicato per la consegna: € 50,00 per ogni ora di ritardo sino ad un massimo di € 300,00 al giorno;

- ingiustificata sospensione delle forniture: fino a € 500,00.

In ogni caso l'Ente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal presente documento.

Si prescinde dall'applicazione delle penali di cui sopra nel caso di motivi non imputabili alla parte contraente, nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dall'Ente specifica autorizzazione scritta per le deroghe eventualmente richieste.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Ente avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 C.C., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati dall'Ente al Fornitore, il quale potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Ente potrà provvedere a compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

### ***11) INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE***

L'Ente ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente affidamento in caso di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il contratto stesso, senza che l'impresa incaricata possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta salvo il diritto al corrispettivo per le forniture già effettuate al momento della risoluzione, per le quali non siano state formalizzate specifiche e tempestive eccezioni.

Il Fornitore, presentando l'offerta economica, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni nel presente documento hanno carattere di essenzialità e di impegno.

In particolare dopo la stipulazione del contratto il Fornitore non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali le prestazioni si debbono eseguire, nonché gli oneri, e nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Oltre a quanto specificatamente previsto nei precedenti articoli e oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C., l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- ingiustificata sospensione delle forniture;
- reiterata mancata rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche tecniche del presente documento;
- reiterato mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e dei limiti di contaminazione microbica prescritti dal presente documento;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e delle assicurazioni obbligatorie, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e relativi accordi locali integrativi;
- reiterati ritardi nell'effettuazione delle forniture;

- subappalto o cessione del contratto al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure pubbliche;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del prestatore di servizi aggiudicatario;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;
- introduzione di varianti all'offerta tecnica/economica, non preventivamente concordate ed autorizzate dall'Ente;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- in caso di esecuzione di transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

I casi elencati saranno contestati al Fornitore per iscritto e comunicati tramite PEC.

In tutti questi casi l'Ente ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e/o ogni altra azione che l'Ente intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente.

L'Ente si riserva comunque, anche al di fuori delle ipotesi non regolamentate, la facoltà di risolvere in caso di grave inadempienza da parte dell'appaltatore anche di una sola delle clausole del contratto e di gravare sullo stesso le maggiori spese derivanti dall'affidamento della fornitura ad altra Ditta.

## 12) RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la cucina, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto.

In tal caso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite a regola d'arte e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'a.rt. 1671 C.C. e all'art. 109, co. 1, del D. Lgs. 50/2016.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella fornitura.

## 13) CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato sul portale SATER di Intercenter.

L'offerta e il documento di stipula sono soggetti all'imposta di bollo, a carico del Fornitore, pari ad € 16,00 per ogni foglio (4 pagine)

Poiché a tale adempimento vi provvederà direttamente l'Ente, in modo virtuale (*autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Forlì prot. 19765 del 16/02/2011*), il Fornitore dovrà effettuare il versamento di € 32,00 presso la Tesoreria dell'Ente (Intesa Sanpaolo spa) causale: "Imposta di bollo – CIG: ..... (sarà comunicato in fase di affidamento tramite Sater)", utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

**Codice IBAN: IT81 N030 6913 2981 0000 0300 025.**

Per la dimostrazione dell'assolvimento di tale obbligo, è necessario inviare la copia del bonifico effettuato all'indirizzo e-mail: [massimiliano.p@aspforlivese.it](mailto:massimiliano.p@aspforlivese.it).

#### **14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto in oggetto è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche “Tracciabilità dei flussi finanziari”. Pertanto codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle predetta Legge, così come modificato dal DL n. 187/2010.

A tal fine l’assuntore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a ciò espressamente dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari direttamente o indirettamente relativi all’esecuzione del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3 legge n. 136/2010 c.m., l’appaltatore si obbliga ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16/01/2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il codice Codice Identificativo Gara (CIG) da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente contratto è: (sarà comunicato in fase di affidamento tramite Sater).

L’Ente effettuerà i pagamenti relativi al presente contratto a mezzo bonifico bancario sui conti correnti espressamente indicati dall’assuntore come conti dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, *comma 1* della Legge 136/2010 c.m.. Sempre ai fini della predetta legge, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma 2 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai medesimi fini l’appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti che saranno da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto pubblico, nonché ai servizi, lavori e forniture ad esso funzionali, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 c.m.. L’adempimento del relativo obbligo è soggetto a verifica da parte dell’Ente, il quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità del relativo contratto in ipotesi di inadempimento. Il Fornitore, in caso abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente punto 2), si obbliga a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto, con obbligo di darne contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, fatte salve le sanzioni di legge.

#### **15) CODICE DI COMPORTAMENTO**

Codesta Ditta dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.

***16) RISPETTO DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 62/2013***

A norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, si dà atto che nel biennio antecedente alla data odierna le parti non hanno concluso fra loro, a titolo privato, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione o scambiato fra loro altre utilità.